Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1176.

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura, previsti dalla tabella *B* allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 21 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

Art. 2.

All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede:

a) con l'aumento, a decorrere dal 1° ottobre 1956, del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente art. 1, in ragione di lire 12,50 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di una aliquota pari al 5,25 per cento della retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia;

b) con il contributo dello Stato a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, nella misura di lire sei miliardi all'anno, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'art. 1 sono corrisposti, per l'anno 1956, per un numero di giornate corrispondente a un quarto di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

Il maggior contributo dovuto dai datori di lavoro per l'anno 1956 a norma dell'art. 2, lettera *a*), è recuperato mediante l'applicazione di una addizionale al contributo dovuto per gli assegni familiari negli anni 1957 e successivi, da stabilirsi in sede di determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per gli stessi anni ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, numero 307.

Con la stessa procedura di cui al precedente comma sarà provveduto alla maggiorazione del contributo previsto dall'art. 2, lettera *a*), relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia qualora il contributo medesimo, unito al concorso annuo dello Stato di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2, si dimostri insufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli aumenti degli assegni familiari stabiliti con la presente legge.

Art. 4.

All'onere di lire 4.500.000.000, derivante nell'esercizio 1956-57 dall'attuazione della presente legge, si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

All'altro di lire 6.000.000.000 relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 novembre 1957, n. 1177.

Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue:

« 5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente ».

Art. 2.

Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti *c*) e *d*) del secondo comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.

Art. 3.

Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato — secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti — dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico.

I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecendemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.

Art. 4.

I numeri 7) e 8) dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono abrogati.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1178.

Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ventennali rimborsabili a decorrere dal nono anno, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per cento, agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle nevicate e gelate dell'annata agraria 1955-56.

L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli.

Le obbligazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assistite dalla garanzia statale per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Per mutui di cui all'art. 1 della presente legge è consentito un periodo di pre-ammortamento di otto anni, durante il quale l'agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del 3 per cento.

L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti in dodici anni successivi.

Art. 4.

I mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le nevicate o gelate dell'annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto.

I mutui possono essere concessi anche per le spese di ripristino sostenute successivamente al verificarsi degli eventi di cui al precedente art. 1 e prima della entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di aziende per le quali ricorrano le condizioni previste dalla presente legge e che risultino beneficiarie di contributi a termini della legge 26 luglio 1956, n. 839, potranno essere concessi mutui per la differenza tra la spesa complessiva occorrente per il ripristino ed il sussidio concesso allo stesso titolo in applicazione della citata legge.

Art. 5.

In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o da piccoli proprietari per i mutui di cui alla presente legge, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina deve intervenire nella vendita, offrendo di acquistare gli immobili a prezzo non inferiore al valore di stima stabilito ai fini della concessione del mutuo da concordarsi tra il Consorzio nazionale di credito di miglioramento ed il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per i terreni acquistati dalla Cassa per la piccola proprietà contadina, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui.

Art. 7.

L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo.

Il pagamento del contributo sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 8.

Per la concessione di mutui, di cui all'art. 1 della presente legge, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento chiederà ai mutuatari, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sarà provveduto mediante premio di assicurazione.

Art. 9.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 10.

Nelle zone di cui all'art. 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il 40 per cento alla coltura dell'olivo, l'Intendente di finanza concede la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovraimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti interministeriali previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno inscritti i seguenti stanziamenti:

Esercizio	1957-58	L. 10.000.000
»	1958-59	» 245.000.000
»	1959-60	» 350.000.000
»	1960-61	» 350.000.000
»	1961-62	» 350.000.000
»	1962-63	» 350.000.000
»	1963-64	» 350.000.000
»	1964-65	» 350.000.000
»	1965-66	» 350 000.000
»	1966-67	» 350.000.000
»	1967-68	» 350.000.000
»	1968-69 . . .	» 350.000.000
»	1969-70 . . .	» 350.000.000
»	1970-71	» 350.000.000
»	1971-72 . . .	» 350.000.000
»	1972-73 . .	» 350.000.000
»	1973-74 . . .	» 350 000.000
»	1974-75 .	» 350.000.000
»	1975-76 . . .	» 350.000.000
»	1976-77 . . .	» 350.000.000
»	1977-78 . .	» 340.000.000
»	1978-79	» 105.000.000

Alla copertura della spesa di lire 10.000.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 10.000.000 dello stanziamento del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — ANDREOTTI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. **1179**.

Trasformazione delle finalità istituzionali dell'Opera pia « Monte Grano », con sede in Alfianello (Brescia).

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministero per l'interno, sono state trasformate le finalità istituzionali dell'Opera pia « Monte Grano », con sede in Alfianello (Brescia) e viene devoluto il patrimonio dell'istituzione stessa al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 86. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. **1180**.

Estinzione della « Fondazione Guido Petropoli, medaglia d'oro ».

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Guido Petropoli, medaglia d'oro » viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 73. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. **1181**.

Sostituzione dello statuto organico della fondazione « Borse di studio C.L.N. di Vigevano », e approvazione della nuova denominazione di « Premio di studio del C.L.N. di Vigevano ».

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto organico della fondazione « Borse di studio C.L.N. di Vigevano », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1220, viene abrogato e sostituito da un nuovo statuto e ne viene, inoltre, approvata la nuova denominazione di « Premio di studio del C.L.N. di Vigevano ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 87. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957, n. **1182**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica ad accettare una donazione.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 588.000 in titoli del Debito pubblico da parte della signora Salvatori Anna vedova Grandi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 82. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco principale, il primo elenco suppletivo e il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pisa, approvati, rispettivamente, col regio decreto 7 maggio 1899, col decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, e col decreto Presidenziale 12 settembre 1953, n. 1959;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi di legge, durante la quale sono state prodotte opposizioni da parte delle ditte Barsotti Giovanni, Cheli Anita vedova Frasconi e Orazzini Azzelio proprietario di castagneti entro i quali sono situate le varie sorgenti comprese

nel bacino idrico del tratto di torrente di nuova iscrizione, perchè, secondo esse ditte tali sorgenti non avrebbero i requisiti per uno sfruttamento di pubblico uso;

Considerato che, per contro, dagli accertamenti compiuti è risultato che le cennate sorgenti, le cui acque costituiscono la massima parte della portata del torrente incluso nel terzo elenco suppletivo di cui trattasi, posseggono tali requisiti; per cui dette opposizioni appaiono infondate e vanno, quindi, respinte;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 865 nell'adunanza del 17 maggio 1957;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pisa giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1957
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 348

Schema del terzo elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
157 *bis*	Torrente denominato «Sorgente del Molinaccio» (influente 151)	Torrente Povone	Castelnuovo Val di Cecina	I limiti di iscrizione, rispetto a quelli stabiliti nel n. 157 dell'elenco principale, vengono estesi dallo sbocco fino alla strada Provinciale Massetana a monte della biforcazione detta del Malpasso.

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(6692)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957.

Sostituzione di un membro designato in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni e la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Vista la lettera 29 agosto 1957, n. 33195, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel comunicare che il dott. Edmondo Cobianchi ha cessato di appartenere ai ruoli di quell'Amministrazione ha designato in sostituzione il prof. Paolo Albertario, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli;

Considerata l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Edmondo Cobianchi cessa di fara parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in sua sostituzione è nominato membro designato di detto Consesso il professore Paolo Albertario, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli con assegnazione alle Sezioni 3ª e 6ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1957
Registro n. 44 Lavori pubblici, foglio n. 215

(6961)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1957.

Nomina del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 15 e 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visti i propri decreti 25 luglio 1953 e 6 novembre 1953, con i quali sono stati costituiti rispettivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza suindicato;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione degli organi del Fondo di cui trattasi;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Wuk Banchelli è nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Antonioli rag. Antonio, Belloni rag. Paolo, Calderoni Stefano, Cappello Carlo e Guglielmetti Arnaldo, in rappresentanza degli spedizionieri;

Sivori rag. Niccolò Attilio, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;

Gatti Luigi, Schnorf rag. Walter, Bordiga rag. Silvano, Sangiovanni Mario e Rubbi Arcangelo, in rappresentanza degli impiegati dipendenti da imprese di spedizione;

Cini rag. Guglielmo, in rappresentanza degli impiegati dipendenti da agenzie marittime e raccomandatarie.

Art. 3.

Il Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è composto come segue:

Sani dott. Piero, membro effettivo e Catullo dottor Edmondo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Padrosa Salvator, membro effettivo, e Andrenacci Luigi, membro supplente, in rappresentanza degli impiegati;

Nardi cap. Alberto, membro effettivo e Martucci Gontrano, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1957

Il Ministro: Gui

(6799)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Autorizzazione all'effettivo esercizio dei Magazzini generali vogheresi, pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1957, che autorizza i signori Ezio Mancini fu Giuseppe e Luigi Francesco Cavanna fu Cesare, commercianti, entrambi domiciliati in Milano, ad istituire in Voghera un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, subordinatamente alla costituzione di apposita società anonima, con capitale di 250 milioni di lire e dal rilievo, da parte della nuova società del complesso immobiliare appartenente alla Società « Visa Italtractor », sito in Voghera;

Vista la documentazione sottoposta dagli interessati da cui risulta l'avvenuto adempimento di entrambe le condizioni su cennate;

Vista la delibera n. 358 adottata il 16 settembre 1957, dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia per la ratifica della delibera n. 333 presa in via d'urgenza, dal presidente di detta Camera;

Ritenuto che nella cennata delibera presidenziale si esprime parere favorevole all'emanazione del provvedimento per l'autorizzazione all'effettivo esercizio degli istituendi Magazzini generali vogheresi;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali vogheresi, con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta, n. 4, è autorizzata all'effettivo esercizio del Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, di cui al decreto Ministeriale 27 marzo 1957 sopra citato.

I locali da adibirsi all'uopo sono quelli descritti nella perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Pavia, allegata, sub *B*), al rogito del notaio avv. Bernardino d'Alessio di Milano, n. 141186 di repertorio, in data 7 gennaio 1957.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni tariffarie che saranno applicate dai Magazzini generali vogheresi sono quelle approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, con la delibera di Giunta camerale n. 87, del 28 febbraio 1957

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, con motivata delibera di Giunta proporrà l'ammontare della cauzione, dovuta dai Magazzini generali vogheresi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, modificato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.

La predetta Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Gava

Il Ministro per le finanze
Andreotti

(6971)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della conca di Lamar, sita nell'ambito del comune di Terlago.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 ottobre 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della conca di Lamar, sita nell'ambito del comune di Terlago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Terlago;

Viste le opposizioni prodotte dall'Amministrazione comunale di Terlago, dall'Amministrazione conti Cesarini Sforza e congiuntamente dai signori Depaoli Alfredo-Guido, Tabarelli de Fatis Luigi e Merlo Marta, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la sua suggestiva e raccolta conca naturale racchiusa a quota 900 fra i massicci della Paganella e del Gaza e lo sperone delle Roste, con il suo folto manto vegetale, con i suoi laghetti alpini di lago Santo e Lamar, un magnifico quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze e la corona dei monti che circondano la piana di Trento;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Terlago, così delimitata: a nord, da quota 1880 di Becco di Corno lungo il displuvio di val Trementina fino a quota 677 delle Roste; ad est, lungo il ciglio delle Roste fino a quota 792, indi per quota 862 e 865 fino alla curva di livello 800 dei Dossi Alti; a sud, dalla curva di livello 800 dei Dossi Alti fino al tratturo a quota 1100 di Prà dei Brenzi; ad ovest, dal tratturo anzidetto lungo la curva di livello 1100 lungo le pendici della Paganella fino a quota 1880 del Becco di Corno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Terlago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 novembre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Estratto del verbale (V) dell'adunanza della Commissione provinciale di Trento del 19 ottobre 1955

L'anno 1955 (millenovecentocinquantacinque) addì 19 (diciannove) del mese di ottobre in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie nel castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione provinciale suddetta.

(*Omissis*).

Ad 2): La Commissione passa quindi all'esame della zona di Lamar in territorio del comune di Terlago, ambiente nella immediata vicinanza della città di Trento; ai piedi del massiccio della Paganella, di cui si propone l'inclusione nell'elenco con la seguente motivazione:

Suggestiva e raccolta conca naturale racchiusa a quota m. 900 s. l. m. fra i massicci della Paganella e del Gaza e lo sperone delle Roste e rivestita di folto manto vegetale con incastonati i laghetti alpini di lago Santo e Lamar fra lo scenario della immane parete a picco della Paganella e la corona dei monti che circondano la piana di Trento.

Con voto favorevole di tutti i membri presenti e con l'approvazione del sindaco del comune di Terlago, la Commissione delibera di includere sotto il n. 7) la conca di Lamar, nei limiti di cui all'estratto corografico al 25.000 qui allegato sub *B*) e con la motivazione sopra citata, nell'elenco delle bellezze naturali d'insieme della provincia di Trento.

La Soprintendenza di Trento curerà l'espletamento degli incombenti relativi alle pubblicazioni e sanzioni delle delibere di cui sopra.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, nessun'altra proposta essendo avanzata, il presidente dichiara chiusa la seduta, essendo le ore 12,20.

Il presidente: Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(6843)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1957.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1955, n. 750;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1955, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Considerato che il dott. Guido Giorgi, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio in seno al predetto Consiglio di amministrazione, ha cessato di far parte del Consiglio stesso;

Decreta:

Il dott. Luigi Martuscelli è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, in sostituzione del dott. Guido Giorgi.

Roma, addì 5 dicembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6838)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Emilia n. 45445 in data 22 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Giammarino Ilario, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Reggio Emilia, con il signor Rossi Domenico;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Rossi Domenico è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia, in sostituzione del sig. Giammarino Ilario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6863)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Chieti n. 39416 in data 16 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Aceto Costantino, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Chieti, con il sig. Memmo Antonio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Memmo Antonio è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, in sostituzione del sig. Aceto Costantino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6864)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento in Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1955 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Lucca presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lello dott. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Mazzola dott. Annibale, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Diciotti dott. ing. Bruno, rappresentante del Genio civile;

Chifenti rag. Filiberto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Manoni dott. Romolo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pacini Arturo, Pagani Edoardo, Sassetti Nello, Rugani Lamberto, Bianchi Alfredo, Macchiarini Marco e Ratti Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Ghilardi dott. Dino, Billi dott. ing. Augusto, Parducci dott. Claudio e Giovannetti dott. Omero, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Santi Cesare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6860)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 dicembre 1957.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Bari.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Bari

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 1957, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Bari ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del prof. avv. Pasquale Del Prete.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi cittadini la cui soluzione costituisce la necessaria premessa per riportare alla normalità la situazione della civica azienda dopo il lungo periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria.

Infatti, l'Amministrazione straordinaria, dopo essersi efficacemente adoperata per l'impostazione di problemi di vitale importanza per la città di Bari, si trova ora nella necessità di affrontare la soluzione dei problemi stessi, che sarebbero inevitabilmente compromessi e comunque subirebbero una lunga stasi pregiudizievole, se allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Tali sono infatti i problemi, che attengono alla predisposizione urgente delle opere di competenza comunale per consentire l'immediato inizio dei lavori di costruzione del quartiere funzionale concretato dal C.E.P. e che prevede la costruzione di case per l'importo di oltre 5 miliardi, l'approntamento dell'area per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia e il conseguente trasferimento in altra sede degli impianti sportivi dell'Angiulli e del Tennis, la esecuzione del piano di risanamento della città vecchia testè approvato dal Ministero dei lavori pubblici per la utilizzazione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti dell'importo di 1 miliardo e 200 milioni con contributo dello Stato; ma a questi ed altri non meno urgenti si aggiunge una mole di problemi inerenti alla sistemazione dei servizi pubblici in concessione di prossima scadenza quali l'appalto delle imposte di consumo, la concessione del Grande albergo delle Nazioni, l'appalto dei servizi di nettezza urbana e dei servizi autofiloviari urbani.

Allo scopo di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione e la risoluzione del programma in corso, si rende necessaria la proroga della gestione commissariale stessa ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203. E a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Bari, addì 10 dicembre 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 1957, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Bari e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il prof. avv. Pasquale Del Prete;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nella allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Bari è prorogata di tre mesi a decorrere dall'11 dicembre 1957.

All'attuale commissario straordinario prof. avv. Pasquale Del Prete, sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui alle premesse.

Bari, addì 10 dicembre 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(6960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale « Felice Lotti », di Pontedera (Pisa), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 29 novembre 1957, n. 330-217, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione autorizza l'Ospedale « Felice Lotti », di Pontedera (Pisa), ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(6845)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa di Lavoro del Reduce e del Combattente (C.L.R.C.), con sede in Carrara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1957, il rag. Piccioli Giovanni è stato nominato liquidatore governativo della Società Cooperativa di Lavoro del Reduce e del Combattente (C.L.R.C.), con sede in Carrara, in sostituzione del rag. Ghini Lelio, dimissionario.

(6748)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 1° novembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Castagneto (Teramo).

(6850)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio di bonifica « Ottava Presa », con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1135, in data 5 dicembre 1957, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Ottava Presa », con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato il 21 aprile 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(6846)

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio di bonifica di Lison, con sede in Portogruaro (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1137, in data 5 dicembre 1957, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Lison, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato il 26 febbraio 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(6848)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	PETTERUTI ROMANO Adelelmo di Corrado	Larino	8.75.00	3675	27-12-52	15 · s.o. 2	20- 1-53	444.240 —	440.000	16- 8-53
2	ROSSI Angelo fu Giuseppe	San Martino in Pensilis	10.91.97	3756	27-12-52	16 · s.o. 2	21- 1-53	1.420.521 —	—	16- 8-53
3	SANTORO Angiolina fu Rocco	Bernalda	23.97.15	1163	25- 7-52	210 · s.o.	10- 9-52	1.682.570 —	1.680.000	13-10-52
4	SARACENO Lorenzo, Vito e Matilde fu Mauro, rispettivamente per il 48,18 %, 47,82 % e 4 %	Montemilone	28.73.92	1164	25- 7-52	210 · s.o.	10- 9-52	3.590.958 —	3.590.000	15-10-52
5	SARACINO Michele di Francesco	Manfredonia	5.13.62	2218	19-11-52	295 · s.o. 1	20-12-52	416.035 —	—	30- 3-53
6	SIPARI Cristina fu Francesco, erede di SIPARI Ugo fu Francesco	Manfredonia	85.77.40	3763	27-12-52	16 · s.o. 2	21- 1-53	3.859.830 —	3.855.000	27- 5-53
7	SIPARI Erminio fu Carmelo	Manfredonia	13.82.25	3294	18-12-52	13 · s.o. 5	17- 1-53	794.795 —	790.000	27- 4-53
8	SIPARI Erminio fu Carmelo	Manfredonia	103.43.99	3293	18-12-52	13 · s.o. 5	17- 1-53	5.946.712 —	5.945.000	27- 4-53
9	SURIANI Giuseppe fu Luigi	Larino	5.55.09	3770	27-12-52	16 · s.o. 2	21- 1-53	1.576.463 —	—	1- 7-53
10	TANASSI Nicola fu Giacinto	San Martino in Pensilis	5.81.51	3772	27-12-52	16 · s.o. 2	21- 1-53	681.273 —	680.000	16- 8-53
11	MAYER Esterina vedova TANASSO, quale legale rappresentante di TANASSO Domenico e Giorgio fu Matteo	Larino	24.70.35	3773	27-12-52	16 · s.o. 2	21- 1-53	3.089.790 —	3.085.000	16- 8-53
12	MAYER Esterina vedova TANASSO, quale legale rappresentante di TANASSO Domenico e Giorgio fu Matteo	San Martino in Pensilis	60.28.60	3775	27-12-52	16 · s.o. 2	21- 1-53	6.520.281 —	6.520.000	16- 8-53
13	TARANTINI Giuseppe fu Giulio	Ginosa	58.87.10	2147	19-11-52	294 · s.o. 4	19-12-52	4.386.659 —	4.385.000	5- 3-53
14	TOMAIUOLO Giuseppe di Tommaso	San Marco in Lamis	15.72.71	4288	28-12-52	19 · s.o. 6	24- 1-53	802.082 —	800.000	24- 5-53
15	TOZZI Francesco fu Giuseppe	San Martino in Pensilis	11.22.60	3779	27-12-52	16 · s.o. 2	21- 1-53	1.155.669 —	1.155.000	16- 8-53

Roma, addì 26 novembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6726)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952 n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	LEONETTI Tommaso fu Oronzo	Andria	5.98.78	2480	29-11-52	4 - s.o.	7- 1-53	552.671	550.000	1- 1-54
2	LIUZZI Marzio fu Rocco	Genzano	10.97.38	—	4-12-54	123	28- 5-55	992.639	990.000	18- 8-55
3	LIUZZI Marzio fu Rocco	Genzano	34.80.17	2113	19-11-52	294 s.o. 3	19-12-52	2.097.585	2.095.000	23- 3-53
4	LOPEZ Y ROYO Zaira fu Nicola	Otranto	33.59.88	2429	29-11-52	302 - s.o. 1	31-12-52	1.383.119	1.380.000	24- 4.53
5	LORUSSO Giulia di Antonio	Matera	20.60.38	3722	27-12-52	16 - s.o. 1	21- 1-53	1.721.817	1.720.000	29- 5-53
6	MARCANTONIO Ireneo fu Camillo e MARCANTONIO Camillo fu Nicola	San Giacomo degli Schiavoni	0.25.30	3725	27-12-52	16 - s.o. 1	21- 1-53	37.343	35.000	16- 8-53
7	MARCANTONIO Ireneo fu Camillo e MARCANTONIO Camillo fu Nicola	San Martino in Pensilis	8.43.60	3726	27-12-52	16 - s.o. 1	21- 1-53	1.029.192	1.025.000	16- 8-53
8	MARINELLI Luigi fu Emilio	Rotello	15.57.35	3477	27-12-52	14 - s.o. 3	19- 1-53	2.297.088	2.295.000	16-8 -53
9	MASCIA COLAGROSSO Pasquale fu Vincenzo	Santa Croce di Magliano	38.85.23	3478	27-12-52	14 - s.o. 3	19- 1-53	3.920.070	3.920.000	16- 8-53
10	MENGA Antonio fu Matteo	S. Giovanni Rotondo	4.73.75	4265	28-12-52	19 - s.o. 6	24- 1-53	217.454	215.000	11- 6-53
11	MENGA Vincenzo fu Matteo	S. Giovanni Rotondo	12.23.12	4266	28-12-52	19 - s.o. 6	24- 1-53	561.398	560.000	16- 8-53
12	NATURALE Severino fu Matteo	San Severo	7.23.08	2489	29-11-52	4 s.o.	7- 1-53	605.216	605.000	23- 4-53
13	NIRO Fortunato fu Michele	San Severo	5.07.67	2312	19-11-52	295 - s.o. 4	20-12-52	228.452	225.000	16- 8-53
14	ORSINI Isabella Paola fu Domenico Napoleone	Foggia	257.53.83	933	25- 6-52	173 - s.o.	28- 7-52	24.864.132	24.860.000	15- 9-52
15	PEDONE Antonio fu Michele	San Marco in Lamis	6.22.10	3743	27-12-52	16 - s.o. 2	21- 1-53	545.895	545.000	16- 8-53

(6727) Roma, addì 26 novembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale 28 ottobre 1957, n. 3781/1685, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 1957 (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 243), è stato determinato in lire 1.742.684 (lire unmilionesettecentoquarantaduemilaseicentottaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla idennità liquidata con decreto 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Sessa Aurunca (Caserta), in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1652 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta CASTALDO Orlando fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.740.000 (lire unmilionesettecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

Corso dei cambi del 16 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,80	624,81	624,80	624,80	624,86	624,81	624,90	624,80	624,85
$ Can.	640,45	639,50	639 —	639,50	639 —	639,90	639,375	640,50	639,80	639,25
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,80	145,70	145,81	145,815	145,80	145,80	145,82
Kr. D.	90,42	90,43	90,43	90,435	90,35	90,44	90,46	90,40	90,44	90,41
Kr. N.	87,42	87,46	87,46	87,435	87,40	87,46	87,46	87,45	87,46	87,40
Kr. Sv.	120,79	120,80	120,80	120,81	120,60	120,83	120,80	120,80	120,83	120,80
Fol.	164,82	164,80	164,80	164,81	164,80	164,83	164,84	164,80	164,83	164,79
Fr. B.	12,50	12,50	12,50	12,49875	12,495	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr.	148,55	148,76	148,76	148,81	148,45	148,72	148,82	148,65	148,73	148,75
Fr. Sv. acc.	142,63	142,61	142,61	142,58	142,60	142,63	142,63	142,65	142,62	142,60
Lst.	1749,75	1749,75	1749,25	1749,75	1749 —	1749,90	1749,75	1749,50	1750 —	1749,75
Dm. occ.	149,79	148,67	148,66	148,64	148,60	148,67	148,66	148,70	148,67	148,65
Scell. Aust.	24,03	24,02	24,01	24,02	24 —	24,02	24,0225	24,05	24,02	24,02

Media dei titoli del 16 dicembre 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,725
Id. 3,50 % 1902	62,175
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,775
Id. 5 % 1936	96,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,90

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	639,437
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,447
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	120,805
1 Fiorino olandese	164,825
1 Franco belga	12,498
100 Franchi francesi	148,815
1 Franco svizzero acc.	142,605
1 Lira sterlina	1749,75
1 Marco germanico	148,65
1 Scellino austriaco	24,021

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div. I N. XIII/2 9191

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 aprile 1957, dalla signorina Milic Teodora di Carlo, nata a Comeno (ex provincia di Gorizia) il 13 gennaio 1931, residente ad Aurisina 106, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Emili;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Milic Teodora è ridotto nella forma italiana di Emili.

Il sindaco del comune di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6701)

Div. I - N. XIII/2 11554

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 maggio 1957, dal sig. Cherbavaz Francesco fu Francesco, nato a Pisino (Pola) il 9 settembre 1891, residente a Trieste in via Baiamonti, 7/2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cherbassi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cherbavaz Francesco è ridotto nella forma italiana di Cherbassi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Cherbavaz Giuseppina di Michele, nata a Pisino il 23 agosto 1894, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6708)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso per titoli ed esami ad un posto di ragioniere in prova dei ruoli centrali presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE

Visto il bando di concorso 15 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1957, con il quale veniva indetto, fra gli altri, il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ragioniere in prova dei ruoli centrali e il successivo avviso di proroga 10 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 17 luglio 1957;

Ritenuto, allo scopo di rendere più agevole la partecipazione al concorso medesimo, di prorogare fino al 31 marzo 1958, il termine fissato per la presentazione delle relative domande di ammissione;

Vista la deliberazione Presidenziale n. 508 del 14 novembre 1957;

Rende noto

E' prorogato al 31 marzo 1958 il termine utile entro il quale dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, le domande di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ragioniere in prova dei ruoli centrali.

Roma, addì 25 novembre 1957

Il presidente: Urbano CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(6963)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 4358/3, in data 29 gennaio 1954, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.01/9118 del 26 maggio 1954, modificato con decreto prefettizio n. 11068 del 16 aprile 1957 e n. 8972 del 28 marzo 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1953, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Tuturino Anna	punti	88,745	su 150
2. Misuraca Caterina	»	86,200	»
3. Termini Cecilia	»	78,200	»
4. Bertuglia Vincenza	»	78,096	»
5. Spanò Vincenza	»	77,898	»
6. La Stella Maria	»	77,741	»
7. D'Angelo Maria	»	77,218	»
8. Giambrone Rosalia	»	76,665	»
9. Buscemi Francesca	»	76,577	»
10. Coco Orsola	»	76,481	»
11. Graceffa Giuseppe	punti	76,175	su 150
12. Accurso Tagano Maria	»	75,913	»
13. Alesci Vincenza	»	75,455	»
14. Perrera Enrichetta	»	74,000	»
15. Sorrentino Giuseppa	»	73,581	»
16. Moscato Vincenza	»	73,346	»
17. Giambrone Carmela	»	73,237	»
18. Chiofalo Rosamaria	»	73,000	»
19. Morello Maria	»	72,000	»
20. Allegro Giuseppa	»	70,000	»
21. Indelicato Carmela	»	68,246	»
22. Zaccagni Vincenza	»	65,798	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 22 novembre 1957

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 34691 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953 dichiarate idonee dalla apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del Comune a fianco di ciascuna indicate:

1) Tuturino Anna, nata il 4 ottobre 1921 Menfi (seconda condotta);

2) Misuraca Caterina, nata il 9 aprile 1901: Aragona (seconda condotta);

3) Termini Cecilia, nata il 12 novembre 1924: Cammarata (seconda condotta);

4) Bertuglia Vincenza, nata il 6 agosto 1925: Agrigento, borgata Montaperto;

5) Spanò Vincenza, nata il 14 aprile 1924: Raffadali (seconda condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 22 novembre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6779)

PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto prefettizio n. 19272 del 27 maggio 1955, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di dodici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 27047 del 14 giugno 1957;

Ritenuto che la suddetta Commissione ha proceduto allo espletamento del concorso e alla formazione della graduatoria in conformità delle vigenti disposizioni di legge;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria generale per il concorso di cui alle premesse:

1. Bonfiglioli Maria fu Pietro	punti	59,718
2. Taddei Melisenda fu Aldobrando	»	53,829

3. Veroli Giovanna di Mario	punti	53,464
4. Ghidoni Maria di Lorenzo	»	51,576
5. Monaco Antonietta di Giuseppe	»	51,392
6. Guerra Isora di Libero	»	51,372
7. Mio Rina fu Sante	»	51,059
8. Boffa Florinda di Antonio	»	50,193
9. Venturini Domenica fu Giacomo	»	50,181
10. Falagiani Leda di Filippo	»	49,809
11. Pavone Vita Isabella di Vitantonio	»	49,422
12. Rita Angela fu Francesco	»	49,406
13 Pallottino Antonia fu Vito	»	48,875
14. Cerè Giuseppina di Luigi	»	48,671
15. Vitarelli Margherita di Maria Giuseppa	»	48,470
16. Castellani Liberata fu Riccardo	»	48,254
17. Cosci Carmela di Giacomo (precede per età)	»	48,000
18. Casani Càrla di Oscar	»	48,000
19. Baldi Alda fu Gino	»	47,716
20. L'Insalata Maria Maddalena di Antonio	»	47,476
21. Acciai Anna fu Angelo	»	47,000
22. Spaltro Maria di Francesco	»	46,880
23. Salvi Fatma di Ulisse	»	46,500
24. Licenziata Rosa	»	46,475
25. Galeotti Giuliana di Leonardo	»	46,456
26. Frisi Maria di Francesco	»	46,266
27. Guidi Liliana di Ermete	»	45,670
28. Romanini Perla fu Umberto	»	45,193
29. Cardini Gabriella di Federico	»	44,196
30. Gabrielli Marisa di Ivo	»	43,049
31. Mancino Maria di Luigi	»	42,250
32. Larotonda Francesca fu Pietro	»	42,203
33. Manetti Aurora di Giovanni	»	42,127
34. Balducci Giuseppina di Emilio	»	39,177
35. Ciampa Rosina di Vito	»	38,812
36. Iannarelli Maria Giuseppa di Giuseppe	»	35,819

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Potenza, addì 12 novembre 1957

Il prefetto: ZAPPIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale viene approvata la graduatoria generale del concorso per il conferimento di dodici posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia a 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 19271 del 27 maggio 1955;

Viste le domande delle concorrenti e le sedi chieste in ordine di preferenza;

Considerato che le candidate Pavone Vita Isabella e Pallottino Antonia hanno indicato come preferenza indistintamente tutte le sedi e che pertanto alle stesse le sedi medesime saranno attribuite seguendo l'ordine numerico indicato nel bando;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle sedi a lato di ciascuna indicate:

1) Bonfiglioli Maria: Potenza (condotta rurale);
2) Taddei Melisenda. Muro Lucano;
3) Veroli Giovanna: Barile;
4) Ghidoni Maria. Ruvo del Monte;
5) Monaco Antonietta: San Fele;
6) Guerra Isora. San Chirico Nuovo;
7) Mio Rina: Mascito;
8) Boffa Florinda: Senise;
9) Venturini Domenica. Laurenzana;
10) Falagiani Leda: Ripacandida (frazione Ginestra);
11) Pavone Vita Isabella: Missanello;
12) Pallottino Antonia: Sasso Castalda.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 12 novembre 1957

Il prefetto: ZAPPIA

(6780)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona alla data 30 novembre 1955;

Visto il verbale in data 6 novembre 1957, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertata la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse.

1. Ballarini Edoardo	punti	60,069
2. Tomasoni Ottone	»	59,865
3. Melotti Alfonso	»	59,505
4. Tria Giuseppe	»	59,432
5. Baraldi Augusto	»	58,879
6. Flangini Silvio	»	55,608
7. Guglielmini Giovanni	»	55,504
8. Righetti Lucillo	»	55,485
9. Rizzolo Ferruccio	»	55,360
10. Gatti Mario	»	55,332
11. Meneghini Achille	»	55,133
12. Guerrini Pompeo	»	55,062
13. Cordioli Gino	»	54,668
14. Piccopin Giuseppe	»	54,625
15. Magnani Francesco	»	54,273
16. Lazzari Geminiano	»	54,222
17. Neri Umberto	»	54,138
18. Rossi Luigi	»	54.113
19. Bendazzoli Vincenzo	»	53,830
20. Benetti Ferruccio	»	53,662
21. Marchesani Claudio	»	53,658
22. Pavoncelli Roberto	»	53,453
23. Battistoni Vasco	»	53.252
24. Ravignani De Piacentini	»	52.897
25. Roncarà Corrado	»	52,649
26. Faccini Giorgio	»	52,556
27. Vallis Pietro	»	52,541
28. Musi Pietro	»	52,289
29. Bugini Luigi	»	52,[illegible]39
30. Cantoni Giuseppe	»	52,166
31. Fava Valmore	»	51,803
32. Bonelli Vincenzo	»	51,347
33. Sandri Arturo	»	51.343
34. Bondi Pietro	»	51,306
35. Scarduelli Egeo	»	51.303
36. Grandi Luigi	»	50.948
37. Cicchetti Roberto	»	50.750
38. Palotta Pietro	»	50.740
39. Falsoni Sergio	»	50,119
40. Zucchini Orlando	»	49.966
41. Negri Aldo	»	49.828
42. Dolcera Mario	»	49.812
43. Brugnara Giuseppe	»	49,776
44. Ruatti Adelio	»	49,625
45. Zambelli Franco	»	49,476
46. Visini Francesco	»	49,382
47. Ruffini Giuseppe	»	49.187
48. Samorini Alberto	»	49.122
49. Mercati Francesco	»	49.033
50. Tomasini Adriano	»	49,005
51. Ferraresi Noberto	»	48.890
52. Parmeggiani Alessandro	»	48,667
53. Morandini Simone	»	48.553
54. Sciutteri Giuseppe	»	48.499
55. Lorenzi Armando	»	48,426
56. Degasperi Cesare	»	48.410
57. Torricelli Adolfo	»	48.275
58. Gatti Giorgio	»	48,250
59. D'Antonio Renato	»	47,526
60. Praloran Francesco	»	47.500
61. Cavagna Arrigo	»	47,329

62. Vignoli Antonio	punti	47,147
63. Redondi Domenico	»	47,019
64. Rossi Gioacchino	»	46,777
65. Gaggioli Carlo	»	46,750
66. Piccinelli Daniele	»	46,633
67. Bonini Pietro	»	46,619
68. Corrias Giuseppe	»	46,500
69. Pieresco Giorgio	»	46,420
70. De Remigis Fernando	»	46,412
71. Pacini Giulio	»	46,284
72. Perella Raffaele	»	46,190
73. Colombi Contardo	»	46 —
74. Tedeschi Alfredo	»	46 —
75. Zaneroli Elio	»	45,928
76. Depollo Vinicio	»	45,853
77. Leopold Alessandro	»	45,750
78. Urbinati Alberto	»	45,725
79. Valcarenghi Guido	»	45,675
80. Giavarini Enrico	»	45,574
81. Graveri Eugenio	»	45,436
82. Paci Arcangelo	»	45,334
83. Mosca Guido	»	45,322
84. Vergine Mario	»	45,250
85. Sartori Bruno	»	45,045
86. Bruseghini Mario	»	44,944
87. Piaser Dino	»	44,760
88. Cattania Gennaro	»	44,628
89. Soliman Antonio	»	44,600
90. Varacca Walter	»	44,587
91. Arduin Camillo	»	44,562
92. Lupi Giampietro	»	44,543
93. Franzoso Luigi	»	44,284
94. Cova Giuseppe	»	44,270
95. Fornaciari Remo	»	44,250
96. Dezulian Vittorio	»	44,013
97. Ficarelli Roberto	»	43,679
98. Valente Gianluigi	»	43,583
99. Gioacchin Danilo	»	43,553
100. Fiuzi Alessandro	»	43,500
101. Bruno Tito Livio	»	43,408
102. Girelli Giacomo	»	43,338
103. Gallegati Pietro	»	43,277
104. Verdelli Davide	»	43,207
105. Focchiatti Ennio	»	43,207
106. Benvenuti Riccardo	»	43,095
107. Pigato Leandro	»	43,050
108. Toblini Michele	»	43,038
109. Sesenna Giuseppe	»	42,525
110. Scalvi Giovanni	»	42,500
111. Piccinelli Stefano	»	42,500
112. Mattavelli Francesco	»	42,250
113. Boyani Erasmo	»	42,250
114. Frittoli Mario	»	42,166
115. Longhi Mosè	»	42 —
116. Ederle Ugo	»	42 —
117. Briani Mauro	»	41,860
118. Quaglia Giorgio	»	41,693
119. Tonetto Sante	»	41,500
120. Jaiza Franco	»	41,500
121. Pierucci Costantino	»	41 —
122. Cassani Aurelio	»	40,699
123. Guarnieri Pietro	»	40,652
124. Benetti Achille	»	40,458
125. Guidi Giorgio	»	40,438
126. Bruni Bruno	»	40,360
127. D'Andria Vittorio	punti	40,007
128. Romiti Carlo	»	39,386
129. Prati Armando	»	39 —
130. Panizza Antonio	»	39 —
131. Zani Leonida	»	39 —
132. Longhini Tullio	»	38,500
133. Bianchi Olindo	»	38,500
134. Righi Venezio	»	38 —
135. Falsina Giovanni	»	37,750
136. Capitelli Francesco	»	37,400
137. Cardelli Giuseppe	»	37 —
138. Giacobone Fausto	»	37 —
139. Piovani Ettore	»	37 —
140. Filotto Ermenegildo	»	36,875
141. Berber Luigi	»	36,750
142. Manfredini Paride	»	36,625
143. Garesana Domenico	»	36,500
144. Ferpi Egisto	»	36 —
145. Zini Ciro	»	35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 20 novembre 1957

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 39182 Div. vet. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso medesimo;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso medesimo per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Ballarini Edoardo: Bovolone-Isola Rizza-Oppeano (consorzio);

2) Tomasoni Ottone: Nogarole Rocca-Trevenzuolo (consorzio);

3) Melotti Alfonso: Ronco all'Adige;

4) Tria Giuseppe: Mozzecane;

5) Baraldi Augusto: Brenzone-Malcesine-Torri del Benaco (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 20 novembre 1957

Il prefetto: GAIA

(6773)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.